



COMUNE DI OLZAI

- Ufficio Servizi Sociali -

Prot. n. 3530

AVVISO PUBBLICO

(approvato con determinazione del Responsabile del Servizio Sociale n. 514 del 30 settembre 2021)

per la formazione della graduatoria degli aventi diritto al

REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS)

Fondo regionale per il reddito di inclusione sociale “Agiudu torrau”

(Legge Regionale 2 agosto 2016, n. 18 – D.G.R. n. 23/26 del 22 giugno 2021)

- Annualità 2021 -

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visti i riferimenti normativi:

- Legge regionale 2 agosto 2016, n. 18 recante “Reddito di inclusione sociale - Fondo regionale per il reddito di inclusione sociale – “Agiudu torrau”;
- Deliberazione della G.R. n. 23/26 del 22 giugno 2021 recante “Linee guida per il triennio 2021-2023 concernenti le modalità di attuazione del “Reddito di inclusione sociale” di cui alla L.R. n. 18/2016 e Misure per interventi di contrasto alla pandemia Covid-19. Approvazione preliminare.”;
- Deliberazione della G.R. n. 34/25 dell’11 agosto 2021 avente ad oggetto “Linee guida per il triennio 2021 – 2023 concernenti le modalità di attuazione del “Reddito di inclusione sociale” di cui alla L.R. n. 18/2016 e Misure per interventi di contrasto alla pandemia Covid-19. Approvazione definitiva.”

RENDE NOTO

che, **con decorrenza dal 30 settembre al 29 ottobre 2021**, i soggetti in possesso dei requisiti di cui al presente avviso, che siano residenti nel Comune di Olzai, potranno presentare domanda per partecipare al presente bando.

ART. 1 - OGGETTO

Il presente avviso ha come oggetto la realizzazione della misura regionale denominata Reddito d’inclusione sociale (REIS) - Fondo regionale per il reddito di inclusione sociale – “Agiudu Torrau”, secondo gli indirizzi contenuti

nelle Linee Guida approvate in via definitiva con Deliberazione della Giunta Regionale n. 34/25 dell'11 agosto 2021.

ART. 2 - FINALITÀ

La finalità del **REIS** è dettata dall'art. 1 della L.R. n. 18/2016, secondo cui *“ogni nucleo familiare, unipersonale o pluripersonale, nel territorio isolano superi la condizione di povertà e sia posto in condizione di accedere ai beni essenziali e di partecipare dignitosamente alla vita sociale”*.

A tal fine si rende necessario accompagnare le famiglie in un percorso d'inclusione sociale in cui i destinatari svolgano un ruolo attivo e partecipato: la Legge Regionale, infatti prevede la loro presa in carico e l'attuazione di un progetto d'inclusione attiva che tenga conto delle condizioni di vita delle persone in stato di povertà, individuando soluzioni ai loro problemi.

ART. 3 - DESTINATARI

Possono accedere al REIS i nuclei familiari, anche unipersonali, comprese le famiglie di fatto conviventi da almeno sei mesi, di cui almeno un componente sia residente da almeno ventiquattro mesi nel territorio regionale.

Per gli emigrati di ritorno e per i loro nuclei familiari si prescinde dal requisito della residenza protratta per ventiquattro mesi.

ART. 4 - REQUISITI DI ACCESSO

Per accedere al REIS il nucleo familiare deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

- residenza nel Comune di Olzai;
- essere cittadino italiano o comunitario, oppure cittadino straniero in possesso di regolare titolo di soggiorno;
- **un indicatore della situazione economica equivalente ISEE ordinario o corrente fino a € 12.000,00** - L'ISEE corrente può essere presentato qualora nel nucleo familiare si verifichi, in maniera alternativa:
 - una variazione della situazione lavorativa;
 - un'interruzione dei trattamenti previdenziali, assistenziali e indennitari non rientranti nel reddito complessivo (dichiarato ai fini IRPEF) per uno o più componenti il nucleo familiare;
 - una variazione della situazione reddituale complessiva del nucleo familiare superiore al 25% rispetto alla situazione reddituale individuata nell'ISEE calcolato ordinariamente. In questi casi l'ISEE corrente consente di aggiornare il valore dell'indicatore ISEE prendendo a riferimento i redditi relativi a un periodo di tempo più ravvicinato. La normativa vigente prevede inoltre la possibilità di aggiornare i dati prendendo a riferimento i redditi e i patrimoni dell'anno precedente, qualora vi sia convenienza per il nucleo familiare, mediante modalità estensive dell'ISEE corrente.
- **un patrimonio immobiliare**, come definito a fini ISEE, diverso dalla casa di abitazione, non superiore alla soglia di euro 40.000;
- **un valore del patrimonio mobiliare**, come definito ai fini ISEE non superiore ad € 8.000 accresciuto di euro 2.000 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di € 12.000, incrementato di ulteriori euro 1.000 per ogni figlio successivo al secondo; i predetti massimali sono ulteriormente incrementati di euro 5.000 per ogni componente con disabilità e di euro 7.500 per ogni componente in condizione di disabilità grave o non autosufficienza (all. DPCM 159/2013);
- **gli individui e le famiglie con un ISEE ordinario compreso tra euro 9.360 e euro 12.000** dovranno avere, oltre il possesso dei requisiti sopra descritti, un valore ISR pari o inferiore alla soglia di povertà rideterminata

annualmente dall'Istat, articolata per fasce secondo la specifica tabella di seguito riportata, che tiene conto della diversa ampiezza dei nuclei familiari richiedenti.

Ampiezza della famiglia	Coefficienti	Soglia povertà mensile definita dall'ISTAT	Soglia povertà annuale
1 componente	0,60	656,97	7.883,64
2 componenti	1,00	1.094,95	13.139,40
3 componenti	1,33	1.456,28	17.475,36
4 componenti	1,63	1.784,77	21.417,24
5 componenti	1,90	2.080,40	24.964,80
6 componenti	2,16	2.365,09	28.381,08
7 e più componenti	2,40	2.627,88	31.534,56

Al fine di consentire l'accesso alla misura anche a quelle famiglie che nel periodo recente hanno visto peggiorare la propria condizione socio-economica, anche a causa degli effetti legati alla pandemia Covid-19 e che tuttavia non vi accederebbero se utilizzassero l'ISEE ordinario, può essere utilizzato anche l'ISEE corrente fermo restando i requisiti di accesso di cui sopra. Nel caso in cui si presenti l'ISEE corrente non si prenderà in considerazione il valore ISR.

Per accedere al REIS, inoltre, è necessario che ciascun componente il nucleo familiare non possieda:

- autoveicoli immatricolati la prima volta nei 6 mesi antecedenti la richiesta, o autoveicoli di cilindrata superiore a 1.600 cc oppure motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati la prima volta nei 12 mesi antecedenti (sono esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità);
- navi e imbarcazioni da diporto (art. 3, c.1, D.Lgs. 171/2005).

ART. 5 – INCOMPATIBILITÀ TRA REDDITO DI CITTADINANZA (RdC) E REIS

- Il RdC e il REIS sono **INCOMPATIBILI** pertanto, il soggetto che percepisce il RdC non può accedere al REIS, fatta eccezione delle deroghe di cui al seguente art. 5.1;
- l'istanza per il REIS è **INAMMISSIBILE** se sussiste anche solo una delle seguenti condizioni:
 - a. il richiedente, pur avendo i requisiti per l'accesso al RdC, non abbia presentato domanda;
 - b. il richiedente è stato ammesso al RdC.
- L'incompatibilità di cui sopra sussiste anche tra il REIS e il Reddito di Emergenza (REM).

ART. 5.1 - DEROGHE

In deroga a quanto sopra esplicitato, l'ammissione al REIS può essere concessa anche a favore dei nuclei familiari che beneficiano del RdC, **con importi fino ai 100 euro mensili**, fino al raggiungimento degli importi mensili che spetterebbero per il REIS, in relazione alla priorità corrispondente alla fascia ISEE di appartenenza.

Soltanto nei confronti dei nuclei familiari percettori del RdC con minori, la soglia per accedere REIS di cui al precedente punto è **incrementata di euro 100 per ogni figlio minore**. Per i nuclei composti da 4 o più minori il limite d'accesso è determinato in euro 455, corrispondente al beneficio massimo previsto per i beneficiari REIS. In tali fattispecie il valore dei sussidi da erogarsi deve essere destinato, da parte del nucleo familiare beneficiario, a sostenere una o più delle spese sociali ed assistenziali definite all'interno della Tabella 1 del decreto Ministeriale 16 dicembre 2014 n. 206 "Regolamento recante modalità attuative del Casellario dell'Assistenza", dai codici A1.05 a A1.23.

Nel caso in cui all'atto della presentazione della domanda di cui al presente bando, non vi sia ancora certezza in merito alla quota di sussidio RdC spettante al beneficiario, il Comune inserisce comunque il beneficiario in graduatoria accantonando le risorse fino agli esiti dell'istruttoria RdC.

ART. 6 - PRIORITÀ DI EROGAZIONE E SCALA DEGLI IMPORTI REIS

Il rispetto delle priorità di seguito elencate costituisce l'unico criterio da applicarsi nella redazione della graduatoria delle domande ritenute ammissibili:

- in primo luogo a una scala di priorità legata al valore ISEE del nucleo familiare;
- in secondo luogo, a una scala di sub - priorità legata a particolari caratteristiche del nucleo medesimo ai sensi dell'art. 1.3 delle linee guida regionali.

Per consentire ai Comuni di dare risposte più tempestive all'insorgere di nuove situazioni di bisogno legate all'emergenza Covid-19 e anche in coerenza con l'introduzione dell'ISEE corrente che ha una validità di 6 mesi, il REIS verrà riconosciuto per 6 mesi, rinnovabili di ulteriori 6 mesi previa rivalutazione dei requisiti di accesso.

Gli importi del REIS sono definiti in ragione del valore ISEE del nucleo familiare e del numero di componenti il nucleo familiare secondo quanto indicato nelle seguenti tabelle:

Priorità 1 - ISEE euro 0 – 3.000

Numero componenti	Importo semestrale	Importo mensile
1	euro 1.650	euro 275
2	euro 2.100	euro 350
3	euro 2.550	euro 425
4 e superiori a 4	euro 2.730	euro 455

Priorità 2 - ISEE euro 3.001 – 6.000

Numero componenti	Importo semestrale	Importo mensile
1	euro 1.350	euro 225
2	euro 1.800	euro 300
3	euro 2.250	euro 375
4 e superiori a 4	euro 2.430	euro 405

Priorità 3 - ISEE euro 6.001 – 9.360 esclusi

Numero componenti	Importo semestrale	Importo mensile
1	euro 840	euro 140
2	euro 1.290	euro 215
3	euro 1.740	euro 290
4 e superiori a 4	euro 1.920	euro 320

Priorità 4 - ISEE euro 9.360 fino a 12.000

Numero componenti	Importo semestrale	Importo mensile
1	euro 540	euro 90
2	euro 990	euro 165
3	euro 1.440	euro 240
4 e superiori a 4	euro 1.620	euro 270

Sub-priorità in relazione alle caratteristiche del nucleo familiare

All'interno di ogni priorità ISEE, le risorse sono erogate in base alle seguenti sub-priorità:

- 1) famiglie, anche formate da un solo componente, senza dimora;
- 2) famiglie composte da 6 persone e più (risultante da stato di famiglia);
- 3) famiglie composte da una o più persone over 50 con figli a carico disoccupati;
- 4) coppie sposate o coppie di fatto registrate, conviventi da almeno 6 mesi e composte da giovani che non abbiano superato i 40 anni di età;
- 5) famiglie comunque composte, incluse quelle unipersonali.

ART. 7 - PROGETTI PERSONALIZZATI DI INCLUSIONE ATTIVA

L'effettiva erogazione del beneficio è condizionata dall'adesione al "Progetto di Inclusione attiva" così come stabilito nel percorso personalizzato per il superamento della condizione di povertà redatto durante la fase di presa in carico da parte del servizio sociale professionale di riferimento, in collaborazione con le strutture competenti in materia di servizi per il lavoro, formazione e istruzione.

Il Progetto di inclusione sociale coinvolge tutti i membri del nucleo familiare; è finalizzato all'emancipazione dell'individuo in grado di adoperarsi per garantire a sé stesso e alla propria famiglia un'esistenza dignitosa e un'autosufficienza economica".

Per i beneficiari REIS verrà predisposto un progetto di inclusione attiva, a cura del Servizio Sociale Professionale in collaborazione, per gli interventi complessi, con l'équipe multidisciplinare negli Uffici di Piano degli Ambiti PLUS. Nei casi di progetti di sola inclusione lavorativa è l'ASPAL a definire il Patto di servizio.

Il Progetto di Inclusione Attiva deve essere avviato contestualmente alla concessione del sussidio economico. La durata dei progetti non è vincolata a quella dell'erogazione del sussidio monetario.

In caso di mancata accettazione del Progetto di Inclusione Attiva, si procederà con la revoca di ammissione al beneficio.

Sono esonerati dall'adesione ad un percorso di Inclusione Attiva:

- le famiglie composte da soli anziani di età superiore agli 70 anni, di cui almeno uno con certificazione d'invalidità grave superiore al 90 %;
- famiglie che hanno tra i loro componenti persone destinatarie delle provvidenze previste dalla L.R. n. 20/1997.

ART. 8 - MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL SUSSIDIO ECONOMICO

Il sussidio economico viene erogato anche nel caso in cui il progetto d'Inclusione Attiva preveda una corresponsione monetaria finanziata con risorse regionali, nazionali e comunitarie diverse da quelle stanziare per il REIS (es. CARPEDIEM).

I sussidi economici non possono essere utilizzati per il consumo di tabacco, alcool e qualsiasi prodotto legato al gioco d'azzardo e tanto meno non possono essere erogati a soggetti affetti da dipendenze patologiche.

Il Comune mette altresì in campo tutte le misure tese ad assicurare che il beneficio economico sia utilizzato esclusivamente per l'acquisto di beni di prima necessità a favore dell'intero nucleo familiare.

Si precisa che successivamente alla conclusione del progetto personalizzato e nel caso in cui l'impegno assunto dal nucleo familiare sia stato rispettato, è consentito l'accoglimento di una nuova domanda REIS. Il Comune effettuerà verifiche periodiche dell'ISEE e degli altri requisiti di accesso, avendo cura di adottare i provvedimenti conseguenti ad eventuali mutamenti della condizione dei beneficiari.

ART. 9 - DOVERI DEI BENEFICIARI E SOSPENSIONE DELL'EROGAZIONE DEL REIS

Pena la sospensione dell'erogazione del REIS per almeno sei mesi, i beneficiari partecipano a percorsi di politiche attive del lavoro, non rifiutano più di due offerte di lavoro proposte dai centri per l'impiego e dai servizi sociali comunali se non in presenza di gravi e comprovati motivi e assicurano l'adempimento del dovere di istruzione-

formazione da parte dei minori presenti nel nucleo familiare. **I beneficiari del REIS hanno l'obbligo di comunicare al Servizio Sociale Professionale ogni variazione della mutata composizione del nucleo familiare e/o della situazione reddituale e patrimoniale, intervenuta rispetto al momento di presentazione della domanda.** Fatte salve le deroghe di cui all'art. 5.1, qualora un cittadino beneficiario del REIS, durante il periodo di fruizione della Misura regionale, diventi beneficiario del RdC, è tenuto a darne immediata comunicazione al fine di consentire la sospensione del contributo REIS. Nel caso in cui tale comunicazione avvenga tardivamente e il cittadino abbia percepito entrambi i contributi (REIS e RdC) i sussidi REIS dovranno essere immediatamente restituiti al Comune, secondo le modalità che verranno da esso individuate.

ART. 10 – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La domanda di partecipazione, redatta sull'apposito modulo disponibile presso l'Ufficio Servizi Sociali e sul sito web del Comune di Olzai, completa della documentazione richiesta, **dovrà pervenire improrogabilmente entro il 29 ottobre 2021** presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Olzai, a mano oppure per raccomandata A/R o trasmessa via PEC al seguente indirizzo protocollo@pec.comune.olzai.nu.it.

Alla domanda dovranno essere **obbligatoriamente** allegati:

- copia fronte retro del documento d'identità del richiedente in corso di validità;
- copia attestazione ISEE ordinario 2021 o ISEE corrente in corso di validità;
- ricevuta di presentazione della domanda del Reddito di Cittadinanza;
- eventuale ricevuta di esito negativo o di decadenza del Reddito di Cittadinanza;
- regolare permesso di soggiorno CEE per soggiornanti di lungo periodo per i cittadini non comunitari;
- eventuale altra documentazione ritenuta valida per la valutazione della domanda (copia verbale di invalidità civile, verbale L. n. 104/1992, ecc.).

La domanda, debitamente compilata e firmata dal richiedente, **dovrà essere presentata da un solo componente il nucleo familiare.** Nell'ipotesi in cui pervengano istanze da più componenti il medesimo nucleo familiare sarà ritenuta ammissibile solamente una domanda, dando preferenza, nella scelta, a quella pervenuta cronologicamente prima, sulla base della data e dell'ora di arrivo al Protocollo dell'Ente.

Tutti i requisiti dovranno essere posseduti e dichiarati alla data di presentazione della domanda.

Si precisa che non si procederà alla valutazione delle domande in assenza della suddetta documentazione obbligatoria prevista dal presente avviso.

ART. 11 – MOTIVI DI ESCLUSIONE O DECADENZA

Saranno esclusi dal programma coloro che:

- non possiedono i requisiti e le caratteristiche indicati nel presente bando;
- effettuino false dichiarazioni ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445;
- presentino la domanda oltre i termini stabiliti;
- non comunichino al Servizio Sociale variazioni di requisiti che hanno rilevanza sul presente programma;
- non adempiano, in maniera appropriata agli impegni, sottoscritti dal beneficiario nel "Progetto d'Inclusione Attiva";
- presentino attestazione ISEE con omissioni/difformità.

ART. 12 – GRADUATORIA

Scaduto il termine per la presentazione delle domande, l'ufficio di Servizio Sociale procederà con l'istruttoria delle domande pervenute e predisporrà la graduatoria provvisoria dei beneficiari, nel rispetto delle linee guida regionali

summenzionate.

La graduatoria di ammissione sarà redatta sulla base delle priorità stabilite dal presente avviso e sulla base delle istanze pervenute nei termini come sopra fissati, per cui siano stati positivamente verificati tutti i requisiti di ammissione.

ART. 13 – CONTROLLI E SANZIONI

E' responsabilità del cittadino informare il Servizio Sociale di qualunque cambiamento della propria situazione economica, familiare e lavorativa che determini la perdita anche di uno solo dei requisiti previsti nel presente avviso. Qualora il cittadino non informi il Servizio Sociale competente delle modificazioni intervenute, lo stesso decade immediatamente dal beneficio concessogli ed incorre nelle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi attualmente vigenti in materia.

L'Ente ha facoltà di rivalsa per le somme indebitamente percepite.

Il Comune effettuerà idonei controlli sulla veridicità della situazione dichiarata, anche attraverso i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze.

Sarà compito del Comune verificare che l'assegnazione del contributo sia effettivamente destinato a superare le concrete situazioni di povertà, anche facendo ricorso, per la gestione dell'intervento, ove necessario, alla figura dell'amministrazione di sostegno, al fine di garantire l'effettivo utilizzo della prestazione per le finalità dell'intervento.

Le verifiche riguarderanno anche l'effettivo rispetto dei progetti di sostegno e i risultati conseguiti.

Qualora dai controlli emergano abusi o false dichiarazioni, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dal Capo VI del D.P.R. n. 445/2000, i competenti uffici comunali adotteranno specifiche misure per sospendere o revocare i benefici ottenuti, mettendo in atto le misure ritenute necessarie al loro integrale recupero.

ART. 14 – PUBBLICITÀ DEL BANDO

Il presente avviso e la relativa modulistica sono pubblicati all'albo pretorio, sul sito internet del Comune di Olzai e sono disponibili presso l'ufficio di Servizio Sociale nei giorni e negli orari di apertura al pubblico.

Per ulteriori informazioni su quanto indicato nel presente avviso e sulle modalità di compilazione della domanda è possibile rivolgersi all'Ufficio Servizi Sociali nei giorni e negli orari di apertura al pubblico o al recapito telefonico 0784 55001 - int. 3.

ART. 15 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del Reg. UE 679/2016:

I dati personali forniti per la partecipazione al procedimento verranno trattati esclusivamente per le finalità istituzionali dell'Amministrazione.

Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio.

L'eventuale rifiuto a fornire tali dati potrebbe comportare il mancato perfezionamento del procedimento e delle sue successive fasi.

Il trattamento sarà effettuato sia con modalità manuali che mediante l'uso di procedure informatiche.

I dati sensibili e giudiziari non saranno oggetto di diffusione, tuttavia alcuni di essi potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici o privati nella misura strettamente indispensabile a svolgere attività istituzionali previste dalle vigenti disposizioni, e secondo quanto previsto dalle disposizioni contenute nel Reg. UE 679/2016.

ART. 16 – DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto attiene:

- ai progetti personalizzati di inclusione attiva si rimanda all'art.4 delle linee guida RAS;
- le specifiche premialità si rimanda all'art.6 delle linee guida RAS;

le modalità di erogazione del sussidio si rimanda all'art.7 delle linee guida approvate con deliberazione della Giunta Regionale n. 34/25 dell'11.08.2021.

Per quanto non previsto dal presente avviso, si rimanda alla Legge Regionale 18/2016 alle deliberazioni regionali della Giunta Regionale n. 23/26 del 22/06/2021 e n. 34/25 dell'11/08/2021 nonché ad altri documenti atti che la stessa Regione potrà predisporre a seguito della pubblicazione del seguente avviso.

Le eventuali variazioni e/o integrazioni derivanti da circolari regionali di attuazione del programma, disposizioni normative vincolanti che interverranno successivamente all'adozione del presente atto o all'avvio dei progetti, si intendono modificative o integrative del presente avviso.

Olzai 30.09.2021

Il Responsabile del Servizio
D.ssa Simonetta Guiso